

decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 convertito con legge 31 luglio 2017, n. 119 "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione dei farmaci". Chiusura del procedimento amministrativo di decadenza dall'iscrizione alla scuola dell'infanzia provinciale anno scolastico 2025/2026 per n. 1 bambino iscritto in una scuola dell'infanzia provinciale.

Determinazione n. 10452 del 23/09/2025

decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 convertito con legge 31 luglio 2017, n. 119 "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione dei farmaci". Chiusura del procedimento amministrativo di decadenza dall'iscrizione alla scuola dell'infanzia provinciale anno scolastico 2025/2026 per n. 1 bambino iscritto in una scuola dell'infanzia provinciale.

N. 10452 DI DATA 23 SETTEMBRE 2025
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER L'INFANZIA
OGGETTO:

decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 convertito con legge 31 luglio 2017, n. 119 "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione dei farmaci". Chiusura del procedimento amministrativo di decadenza dall'iscrizione alla scuola dell'infanzia provinciale anno scolastico 2025/2026 per n. 1 bambino iscritto in una scuola dell'infanzia provinciale.

RIFERIMENTO : 2025-S180-00070

Pag 1 di 4

Num. prog. 1 di 4

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 successivamente convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione dei farmaci", prevede, al fine di tutela della salute pubblica e mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, specifici adempimenti vaccinali nella fascia di età tra 0 e 16 anni. Tale normativa concerne l'intero sistema delle scuole dell'infanzia presenti sul territorio provinciale sia provinciali che equiparate;
- l'articolo 3 bis della citata legge ha introdotto - a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 -

misure di semplificazione degli adempimenti vaccinali per l'iscrizione al servizio scolastico che prevedono l'accertamento delle posizioni vaccinali tramite lo scambio di dati fra i responsabili dei servizi educativi e le aziende sanitarie locali territorialmente competenti. Il medesimo articolo, qualora non venga riscontrata conformità rispetto agli adempimenti previsti in materia di obbligo vaccinale, dispone l'invio ai genitori esercenti la responsabilità

genitoriale, ai tutori o ai soggetti affidatari dei minori, dell'invito a depositare, nei termini previsti dallo stesso, la documentazione comprovante la regolarità dello stato vaccinale del minore. La mancanza della conformità dello stato vaccinale comporta, come stabilito dal comma 5 del medesimo articolo, la decadenza dall'iscrizione;

- in applicazione del richiamato articolo 3 bis, l'Amministrazione provinciale ha disposto la seguente procedura operativa da applicare per le iscrizioni all'anno scolastico 2025/2026:

- a partire dal 10 marzo 2025: è stato verificato dai responsabili dei servizi educativi lo stato di conformità rispetto all'obbligo vaccinale dei bambini iscritti alle scuole dell'infanzia attraverso l'apposito collegamento informatico con l'Azienda provinciale per i Servizi Sanitari (APSS);

- entro il 19 marzo 2025: è stato inviato dai responsabili dei servizi educativi, alle famiglie dei minori non risultanti in regola con gli adempimenti vaccinali, formale invito a regolarizzare la posizione vaccinale dei minori con la presentazione, entro il termine del 10 luglio 2025, di idonea documentazione comprovante la regolarità dello stato vaccinale per avvenuta effettuazione delle vaccinazioni, oppure l'esonero, l'omissione, il differimento o la comunicazione dell'appuntamento vaccinale formalmente richiesto all'Azienda sanitaria locale territorialmente competente e conseguente vaccinazione in tempo utile per consentire il regolare avvio del nuovo anno scolastico. Solo in quest'ultimo caso, all'appuntamento dovrà seguire la necessaria vaccinazione e la trasmissione della documentazione attestante la conformità vaccinale entro martedì 19 agosto 2025. Con tale nota inviata alle famiglie è stato nel contempo reso noto che la mancata presentazione della documentazione comprovante la regolarità dello stato vaccinale avrebbe comportato la decadenza dall'iscrizione per l'a.s. 2025/2026 con provvedimento adottato dal Dirigente del Servizio attività educative per l'infanzia.

- entro il 10 luglio 2025 (e in un caso specifico entro martedì 19 agosto 2025): le famiglie dovevano depositare la documentazione comprovante la regolarità della situazione vaccinale del proprio figlio, pena la decadenza dall'iscrizione per l'anno scolastico 2025/2026;

- dall'11 luglio 2025: ha avuto avvio il procedimento amministrativo di decadenza dall'iscrizione;

- entro il 20 luglio 2025: secondo quanto previsto dall'articolo 3 bis, comma 4, del RIFERIMENTO : 2025-S180-00070

Pag 2 di 4

Num. prog. 2 di 4

citato decreto legge n. 73/2017, i Coordinatori pedagogici/Dirigenti Istituti Comprensivi/Responsabili del servizio scolastico hanno trasmesso all'APSS la documentazione prodotta dalle famiglie oppure comunicare l'eventuale mancato deposito della stessa;

- entro il 25 agosto 2025: si conclude il procedimento amministrativo di decadenza dall'iscrizione al servizio di scuola dell'infanzia. Entro tale data viene adottato dai responsabili dei servizi educativi il provvedimento conclusivo del procedimento stesso.

Preso atto che, per le scuole dell'infanzia provinciali, con determinazione n. 9199 di data 20/08/2025 è stato adottato il provvedimento generale conclusivo del procedimento amministrativo di decadenza dall'iscrizione, con il quale è stata disposta la decadenza dall'iscrizione al servizio di scuola dell'infanzia per l'anno scolastico 2025/2026 di n. 8 bambini iscritti nelle scuole dell'infanzia provinciali, indicati nell'Allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della stessa, e che inoltre, considerato che per n. 1 bambino, individuato nel medesimo allegato riservato,

la domanda di iscrizione è stata presentata tardivamente (ossia il 9 luglio 2025) e - constatata la posizione di non conformità - è stata disposta la temporanea sospensione di detto procedimento amministrativo, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della l.p. 23/1992, e quindi fissato un termine di 30 giorni per la presentazione di idonea documentazione da parte della famiglia.

Preso atto del ritiro dell'iscrizione alla scuola dell'infanzia provinciale di data 16 settembre 2025 (prot. n. 718281) presentato dalla famiglia del bambino per il quale il procedimento era stato temporaneamente sospeso con la sopra richiamata determinazione n. 9199/2025, con la presente

determinazione si conclude pertanto il procedimento amministrativo di decadenza dall'iscrizione di n. 1 bambino iscritto in una scuola dell'infanzia provinciale..

Accertata, ai sensi dell'art. 43 del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT) 2025-2027, l'assenza di conflitti di interesse in capo al personale coinvolto nel procedimento,

DETERMINA

1. di dare atto che per n. 1 bambino, indicato nel sopra citato Allegato A) della determinazione n. 9199 di data 20/08/2025, si conclude il procedimento amministrativo di decadenza dall'iscrizione al servizio di scuola dell'infanzia per l'anno scolastico 2025/2026 in quanto la domanda di iscrizione alla scuola dell'infanzia provinciale prescelta è stata ritirata da parte della famiglia;

2. di prendere atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali (regolamento UE n. 2016/679);

3. di dare atto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

RIFERIMENTO : 2025-S180-00070

Pag 3 di 4 CH - CD

Num. prog. 3 di 4

Non sono presenti allegati parte integrante Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005).

La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE

Livio Degasperì RIFERIMENTO : 2025-S180-00070

Pag 4 di 4

Num. prog. 4 di 4